



STUDIO ROVIDA

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. MAURO ROVIDA
Dott. FRANCESCA RAPETTI
Dott. LUCA GIACOMETTI
Dott. CLAUDIA CAPPELLO
Dott. BARBARA MARINI
Dott. MICAELA MARINI
Dott. PAOLO PICCARDO

16128 GENOVA - Via Corsica 2/18
Telef.: +39 010 876.641 – Fax: +39 010 874.399
e mail: segreteria@studioroviida.it

Genova, 19 Dicembre 2012

Ai Signori Clienti **Loro Sedi**

Circolare n. 33/2012

OGGETTO: Inventario di magazzino

Si ricorda che, come ogni anno, si rende necessario la verifica fisica e la valorizzazione delle consistenze di magazzino di fine esercizio (per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare è il 31.12.2012) relativamente a :

- merci;
- materie prime;
- prodotti in corso di lavorazione;
- lavori e servizi in corso su ordinazione;
- prodotti finiti.

Tale computo deve essere effettuato con il materiale conteggio fisico dei beni presenti presso l'impresa, presso magazzini e depositi, presso eventuali unità locali, ovvero presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione), computo da riscontrarsi con le risultanze della contabilità di magazzino. Devono pertanto essere esclusi i beni esistenti presso l'azienda/società, ma giuridicamente di proprietà di terzi, per esempio ricevuti in deposito, lavorazione o visione, che troveranno opportuna indicazione nei conti d'ordine.

Si raccomanda di predisporre tale inventario con la massima attenzione in quanto costituirà la base per la predisposizione del bilancio di esercizio e che è richiesto dall'Amministrazione Finanziaria in sede di accessi, ispezioni e verifiche, indicando altresì il metodo di valutazione e valorizzazione utilizzato¹.

¹ In ordine alla valutazione delle giacenze di magazzino si tenga presente che :

1) nel costo di acquisto vanno computati anche i costi accessori di diretta imputazione(ad esempio



Si ricorda che, le seguenti violazioni:

- mancata conservazione delle bolle di accompagnamento;
- mancata esibizione delle distinte utilizzate per la redazione del libro inventari;
- mancanza di pagine del libro inventari;
- omessa compilazione dell'inventario delle rimanenze di magazzino

specie se violazioni plurime e ripetute, costituiscono indice di inattendibilità della contabilità nel suo complesso, rendendo legittimo l'accertamento induttivo da parte dell'Amministrazione Finanziaria (sentenze Corte Cassazione n. 16724 del 26.5.2005 e n. 23694 del 15.11.2007) ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettera b) del D.p.r. 633/72.

Inoltre va segnalato (sentenza Corte Cassazione n. 8273 del 26.5.2003) come l'incompleta redazione dell'inventario non possa considerarsi sanata dalla redazione del bilancio d'esercizio.

In particolare, qualora l'inventario non indichi con chiarezza la consistenza dei beni distinti per categorie omogenee e il relativo valore, nelle more della verifica il contribuente deve tenere a disposizione i documenti utilizzati per la compilazione del libro stesso

spese trasporto, eventuali provvigioni, eventuali dazi doganali); il costo di produzione delle merci comprenderà oltre a tutti i costi direttamente imputabili al prodotto anche altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto. Restano esclusi invece:

- le spese di vendita, marketing, commerciali;
- le spese generali, e di amministrazione;
- le spese pubblicità e ricerca

2) In materia di valutazione delle rimanenze l'art. 2426 c.c. ai punti 1 e 9 stabilisce che le rimanenze devono essere iscritte:

- al costo storico ossia al costo d'acquisto al netto dei resi, abbuoni sconti incondizionati, eventuali contributi in conto esercizio se vi è correlazione temporale certa con l'acquisto di tali beni, a cui si aggiungono gli oneri accessori di diretta imputazione quali spese di trasporto, imballo, spese installazione, assicurazioni, noli, dazi doganali, esclusi oneri finanziari;

- ovvero se minore al valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato: per le merci, semilavorati, prodotti finiti, questo sarà rappresentato dal valore netto di realizzo, pari al prezzo di vendita al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita quali trasporti, imballaggi, provvigioni; per le materie prime, sussidiarie e di consumo sarà pari al loro costo di sostituzione, cioè al prezzo di tali beni contrattato in quel momento sul mercato in circostanze di ordinaria gestione di impresa.

In applicazione del principio di verità e corretta rappresentazione è fatto divieto di mantenere tale ultimo valore qualora siano venuti meno i motivi della svalutazione.

Il codice civile all'art. 2426 punto 10 indica criteri di valutazione convenzionali, riconosciuti anche sul piano fiscale quali:

- a) Costo medio ponderato;
- b) Fifo;
- c) Lifo

a) In base al **metodo del costo medio ponderato** i beni omogenei acquistati o prodotti in tempi diversi e quindi con costi diversi, vengono valutati ad un costo che rappresenta la media ponderata, calcolata per movimento o per periodo.

b) In ossequio al **metodo Fifo** si ipotizza che gli acquisti o le produzioni più remoti siano i primi ad essere venduti motivo per cui restino in magazzino le quantità relative agli acquisti o alle produzioni più recenti valutate pertanto al costo di tali ultimi acquisti o produzioni.

c) In base al **metodo Lifo si** ipotizza che gli acquisti o le produzioni più recenti siano i primi ad essere venduti e in conseguenza che restino in magazzino le quantità relative agli acquisti o produzioni più remote valutate pertanto al costo di tali acquisti o produzioni.



Cordiali saluti.

Dr. Luca Giacometti